

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 66

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 68

ALLEGATO (*Rilievi deliberati dalla Commissione*) 70

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 69

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (*Seguito dell'esame e conclusione*) 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, e del dottor Renato Rordorf, Consigliere della Corte di Cassazione, in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari 69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla

maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abbinate. (Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca

modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

L'articolo 1 concerne la partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e a concorsi pubblici. L'articolo 2 riguarda il congedo di maternità e paternità e delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio. L'articolo 3 introduce disposizioni in tema di congedo parentale. L'articolo 4 estende ai genitori che ricorrono all'adozione e all'affidamento le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.

Propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che il testo in esame stabilisce i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (articolo 1).

Il testo interviene specificamente in materia di autonomia e responsabilità del medico (articolo 2); istituisce, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione (articolo 3); prevede requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali (articolo 4); disciplina gli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura (articolo 5) e l'attività di valutazione dei dirigenti medici e sanitari (articolo 6); interviene sull'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento (articolo 7) e sui limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari (articolo 8); reca disposizioni sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie (articolo 9). Infine, l'articolo 10 interviene in materia di collegio sindacale e pubblicità degli atti, mentre l'articolo 11 riguarda le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome).

Ricorda che la Commissione giustizia, nella seduta del 4 maggio 2010, ha espresso, sulla precedente versione del testo, parere favorevole con un'osservazione riferita a taluni profili sanzionatori contenuti nelle disposizioni del provvedimento.

L'ulteriore nuovo testo oggi in esame, tuttavia, non contiene disposizioni sanzionatorie né altre disposizioni altrimenti riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Propone pertanto di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 marzo 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato*).

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, rileva come sulla nuova proposta appena presentata, che rappresenta che una mediazione fra le osservazioni ed i rilievi emersi, vi sia il totale accordo fra i relatori. La proposta, segnatamente, ha lo scopo di evitare che il provvedimento in esame, così come attualmente formulato, determini la perdita, da parte del Dipartimento per la giustizia minorile, della gestione di tutte le risorse, con conseguente impossibilità di eseguire i provvedimenti del giudice. Occorre altresì mantenere i Centri della giustizia minorile e, pur riducendo da tre a due le direzioni generali, lasciare alle due direzioni residue tutte le attribuzioni che in precedenza spettavano al Dipartimento, compresa la gestione del personale. Sottolinea quindi come la giustizia minorile in Italia sia caratterizzata da un altissimo livello di specializzazione, riconosciuto anche all'estero, e come appaia pertanto del tutto illogico immaginarne lo smantellamento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere pienamente le osservazioni del correlatore Palomba e sottolinea come la nuova proposta di parere sia anche volta a fornire al Ministero indicazioni per conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa senza che ciò determini la sostanziale demolizione del Dipartimento per la giustizia minorile. Lo schema di decreto legislativo deve essere quindi

corretto per conservare la specificità della giustizia minorile.

Lorenzo RIA (UdCpTP) esprime la piena condivisione del proprio gruppo in merito alla nuova proposta dei relatori, rilevando come la stessa preveda delle condizioni la cui osservanza è imprescindibile per ottenere un risultato organizzativo coerente con il buon funzionamento della giustizia minorile, che coinvolge rilevanti interessi costituzionalmente protetti.

Angela NAPOLI (FLpTP) esprime, a nome del proprio gruppo, compiacimento per l'estremo equilibrio con il quale i relatori hanno svolto il proprio lavoro. Dopo avere sottolineato come le necessità di riorganizzazione del Ministero della giustizia non debbano determinare la soppressione delle specificità del settore minorile, che si occupa di tutelare i soggetti ormai maggiormente a rischio della nostra società, preannuncia il voto favorevole sulla nuova proposta dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla nuova proposta dei relatori, il cui recepimento da parte del Governo consentirebbe di conseguire sia dei risparmi di spesa che la conservazione delle specificità del Dipartimento in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di deliberazione di rilievi dei relatori.

Federico PALOMBA (IdV) esprime soddisfazione per l'approvazione della proposta con il voto favorevole di tutti i gruppi e la sola astensione della Lega.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.50.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene opportuno far presente alla Commissione che nell'ambito dell'incontro, da lei avuto insieme a Marco Pannella, con il Presidente della Repubblica, questi ha manifestato stupore per la circostanza che la Commissione giustizia non abbia ancora iniziato l'esame del disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione nonostante che questo sia stato presentato il 29 febbraio 2012. Rileva peraltro che improvvisamente tale disegno di legge risulta oggi all'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa che il disegno di legge in questione è stato assegnato alla Commissione giustizia il 19 marzo 2012 e che il provvedimento è stato inserito nelle convocazioni pubblicate venerdì 23 marzo scorso. Non ritiene che possa essere imputato alcun ritardo alla Commissione giustizia.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 marzo 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che la I Commissione ha espresso sul provvedimento in esame parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, chiede che per l'esame in Assemblea sia nominato un diverso relatore, che potrebbe essere l'onorevole Ria, in considerazione del significativo contributo da questi apportato all'esame del provvedimento. Precisa come la richiesta si fondi sulla necessità di poter intervenire liberamente ed a titolo personale nonché di presentare autonomi emendamenti, nel corso dell'esame in Assemblea. Ciò che le

sarebbe precluso ove continuasse a rivestire il ruolo di relatore per la II Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede se l'onorevole Ria abbia obiezioni in ordine alla sua eventuale nomina quale relatore per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di non avere obiezioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Lorenzo Ria, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 marzo 2012.

Audizione del professore Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, e del dottor Renato Rordorf, Consigliere della Corte di Cassazione, in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La Commissione giustizia,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente « Regolamento recante organizzazione del Ministero della Giustizia » (Atto n. 438);

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 « con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti »;

lo strumento del regolamento è stato utilizzato per modificare l'assetto dirigenziale e per rimodulare la gestione delle risorse del Ministero della giustizia;

della predetta riorganizzazione, che coinvolge anche il decentramento amministrativo, è rimasto escluso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ritenendo che « il decentramento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato già attuato con una distinta normativa (legge 15 dicembre 1990, n. 395) che non richiede interventi di adeguamento » (v. la relazione illustrativa dello schema di decreto);

la riorganizzazione tocca invece il decentramento del Dipartimento della giustizia minorile, in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituzione direzione regionale quale organo di decentramento (articolo 17) e che con uno o più decreti ministeriali è stabilita « la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi (...) i Centri per la giustizia minorile ». Potrebbe verificarsi in tal modo la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, già prima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538 e poi specificamente denominati col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante innovative norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente col decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Quest'ultimo all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile ed all'articolo 8 ne prevede i servizi che ne fanno parte, cioè gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità. Si tratta di istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite.

lo schema di regolamento in esame realizza, invece, una differenza di trattamento delle strutture decentrate minorili

rispetto a quelle penitenziarie (istituite successivamente pure per legge), sebbene ambedue fondate su fonte normativa primaria;

in materia di giustizia minorile la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 31. In particolare, nella sentenza n. 222 del 1983 la Corte ha affermato che « il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli « istituti » dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla « protezione della gioventù ». A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto oltre che da magistrati togati anche da esperti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter processuale davanti all'organo specializzato ». Tra gli altri organi « che ne preparano o fiancheggiano l'operato » possono essere annoverati quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione;

l'autonomia organizzativa della giustizia minorile nasce in epoca precostituzionale con il regio decreto-legge n. 1404 del 1934, che regola l'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni ed istituisce in maniera lungimirante i centri di rieducazione per i minorenni irregolari per condotta o per carattere, che successivamente hanno assunto con il decreto legislativo n. 272 del 1989 la denominazione di Centri per la giustizia minorile. L'evoluzione normativa postcostituzionale ha visto progressivamente l'affermazione dell'autonomia, anche organizzativa, del settore minorile nel Ministero della giustizia. Con il

decreto ministeriale 2 gennaio 1954 all'ufficio IV della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è stata attribuita in via esclusiva la materia inerente alla rieducazione dei minorenni, mentre il decreto ministeriale 20 luglio 1983 ne ha ridefinito gli ambiti. Successivamente, a garanzia di sempre maggiori spazi di autonomia e di specializzazione in virtù della rilevanza costituzionale della materia e dell'esigenza di assicurare il migliore esercizio della giurisdizione minorile, il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 ha istituito l'ufficio per la giustizia minorile, con previsione di proprie dotazioni di personale, di beni e finanziarie. Con la legge del 29 febbraio 1992, n. 213, (conversione del decreto legge del 29 gennaio 1992, n. 36) l'ufficio è stato trasformato in Ufficio centrale per la giustizia minorile, struttura ministeriale per la prima volta autonoma, con la prima pianta organica, e posto alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, proprio per ampliare gli spazi di autonomia e la specificità del settore. Infine, a partire dal 2001 l'Ufficio centrale è stato costituito in autonomo Dipartimento per la giustizia minorile, con tre direzioni generali e la gestione diretta di personale, formazione, reclutamento, beni e servizi. In tal modo è arrivato a compimento un processo di progressivo conseguimento della piena autonomia anche funzionale e gestionale, che invece lo schema di regolamento in esame vulnera;

lo schema prevede, invece, per il Dipartimento della giustizia minorile, la possibile soppressione dei Centri per la giustizia minorile per incorporazione alle istituende Direzioni regionali generali, la riduzione delle direzioni generali da tre a due, il trasferimento delle funzioni relative a personale, formazione, beni e servizi alle strutture del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, eccetto che per il personale di polizia penitenziaria che verrebbe allocato presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, congiuntamente alle « relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia, detenzione, custodia,

trattamento e rieducazione dei minori » (articolo 7 comma 4). In tal modo il Dipartimento della giustizia minorile perderebbe il controllo e la gestione degli strumenti essenziali per la funzione di protezione dell'infanzia e della gioventù, con il rischio di non poter eseguire le disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile come previsto dalla prima direzione generale;

la riduzione delle direzioni generali del Dipartimento della giustizia minorile da tre a due è coerente con i precetti dell'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essa, però, non pregiudica il mantenimento dell'allocatione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il Dipartimento della giustizia minorile. La funzione delle attività internazionali, per la specificità dell'impegno che richiede, ben può essere aggiunta alle competenze del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile per la consistenza dell'impegno che richiede, ben può essere aggiunta a quelle della prima direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, anche per alcune contiguità. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti il personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al Dipartimento il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che sarebbe pregiudicata se esso li perdesse;

la ragione di mantenere un'identità specialistica e l'autonomia organizzativa e gestionale del Dipartimento della giustizia minorile risiede anche nella funzione che le acquisizioni, le scoperte e le verifiche realizzate in questo ambito hanno esercitato da sempre sull'intero mondo della giustizia a livello nazionale, oltre che internazionale. La giustizia minorile italiana infatti è perfettamente in linea con le Regole minime di Pechino, a parte la c.d. *diversion* extragiudiziale che non è consentita dalla nostra Costituzione, ma è vicariata dall'irrilevanza

del fatto. Difatti oggi il sistema della giustizia minorile italiano è riconosciuto e assunto come riferimento anche a livello internazionale. In questo senso, è del tutto evidente, all'analisi della storia delle diverse riforme susseguitesi negli ultimi decenni, la funzione di battistrada e di traino che il mondo della giustizia minorile ha svolto anche sull'universo penale e penitenziario degli adulti e su alcuni importanti aspetti della gestione trattamentale intra ed extra carceraria. Possono costituire esempi significativi le più recenti innovazioni in merito alla giustizia riparativa o alle ipotesi di introduzione, anche nel modo della giustizia ordinaria, della « messa alla prova », misura già ampiamente sperimentata ed apprezzata per la sua efficacia nel sistema della giustizia minorile;

ogni ipotesi di ridimensionamento del Dipartimento della giustizia minorile non può non tenere conto dell'accresciuta attenzione delle sedi sovranazionali per la cura dei soggetti di età minore. A tale proposito può essere opportuno richiamare:

le Regole Minime di Pechino per l'amministrazione della giustizia penale minorile del 1985;

la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia;

la Risoluzione approvata dalle Nazioni Unite in sessione speciale per l'infanzia il 10 maggio 2002, che specificamente invita ad evitare qualsiasi riduzione di spesa nel settore minorile, anche in caso di crisi economica o finanziaria (punto 52 f) e l'impegno a reperire, al contrario, nuove risorse finanziarie a sostegno delle politiche a favore dei minori (punto 52 g);

le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa e in particolare la Rec (2003) 20 dove vengono indicate le nuove modalità

di trattamento della devianza giovanile alla luce delle sue caratteristiche attuali e il ruolo della giustizia minorile;

e Guidelines on child friendly justice del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (17 novembre 2010 che indicano i principi in materia di giustizia che riguardi persone minori di età con riferimento alle situazioni di persone minori di età che entrino in contatto a qualsiasi titolo con organismi competenti e servizi coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi. Le Guidelines pongono la persona minore di età al centro del sistema giustizia quando la riguarda; e tra le altre cose indicano come azioni per gli Stati membri anche quelle di: «istituire servizi specializzati e accessibili di supporto e di informazione»;

An EU Agenda for the rights of the child della Commissione Europea (15 febbraio 2011) che pone la questione della promozione e del recepimento delle Guidelines nelle legislazioni dei paesi membri. *L'incipit* afferma che promozione e tutela dei diritti delle persone minori è obiettivo dell'Unione Europea rafforzato dal Trattato di Lisbona: la prospettiva dei loro diritti deve fare parte integrante di tutte le misure dell'Unione Europea riguardanti i minori. Quindi, una diversa o divergente direzione del Ministero della Giustizia lo farebbe venire meno agli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole « in essa compresi, » inserire le seguenti « i Centri per la giustizia minorile »;

2) all'articolo 7 sopprimere il comma 4;

3) all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), in fine, aggiungere le seguenti parole « adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64 e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le autorità giudiziarie estere »;

4) all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « Direzione generale per il personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi »;

5) all'articolo 8, comma 3, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: « *c*) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, ed ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le Autorità giudiziarie estere »;

6) sopprimere l'articolo 17;

7) all'articolo 18, comma 2, sopprimere le parole da « ivi compreso » fino alla fine.